



Ministero dell'istruzione



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. ALESSANDRINI"

Tel. 029466306 Fax. 0294967188 e-mail: miis01400d@istruzione.it C.F.: 82003530159 C.M.: MIIS01400D
ITIS e LICEO SCIENTIFICO Via Einaudi, 3 IPS E. LOMBARDINI Via Vivaldi, 8 20081 ABBIEGRASSO (MI)



Circ. n. 254

Abbiategrasso, 12 aprile 2022

AI DOCENTI

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI

AI GENITORI / TUTORI

AL SITO WEB

Oggetto: Deroga al monte ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico

Si ricordano nel documento allegato i criteri per i quali è possibile avvalersi della deroga al monte ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico

Prof. Michele Raffaeli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.l.vo. 39/1993)



Ministero dell'istruzione



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. ALESSANDRINI"

Tel. 029466306 Fax. 0294967188 e-mail: miis01400d@istruzione.it C.F.: 82003530159 C.M.: MIIS01400D
ITIS e LICEO SCIENTIFICO Via Einaudi, 3 IPS E. LOMBARDINI Via Vivaldi, 8 20081 ABBIEGRASSO (MI)



Deroga al limite massimo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico

Come previsto dall'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 le studentesse e gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito individuate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

| Numero di ore settimanali | Numero di ore annuali | Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'RC o attività alternativa) | Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi <u>non</u> si avvale dell'RC o attività alternativa) |
|----------------------------------|------------------------------|---|--|
| 27 | 891 | 222,75 | 214,5 |
| 28 | 924 | 231 | 222,75 |
| 30 | 990 | 247,5 | 239,25 |
| 32 | 1056 | 264 | 255,75 |
| 33 | 1089 | 272,25 | 264 |

Sono conteggiate come ore o frazioni di ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 10 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo oltre i 10 minuti;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (c.d. scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono invece computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con attestato di presenza fino a un massimo di tre all'anno (con attestazione di presenza);
- partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), o in istruzione domiciliare, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i sette giorni successivi, comunque tempestivamente documentate. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata per il calcolo del monte ore in sede di scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista, per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e/o convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per terapie continuative per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- analisi mediche, donazione di sangue debitamente documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia o per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);

- partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- entrate posticipate o uscite anticipate per la casistica precedentemente elencata per le assenze.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.

L'istituzione scolastica:

- comunica agli studenti e alle famiglie l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno;
- pubblica all'albo della scuola (sito web) le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti;
- nel caso di studenti con elevato numero di assenze, fornisce alla famiglia periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate.

Si precisa che gli studenti assenti per i quali sia stata attivata la DDI e che risultino collegati da remoto sono da considerare presenti.